

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1318

(Urgenza)

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, CURTI IVANO, AUDISIO WALTER, AICARDI, BARDINI, BARONTINI, BIANCO, BELTRAME, ANGELINO PAOLO, CALASSO, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, COMPAGNONI, ARMAROLI, FALETRA, FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, AVOLIO, GOMEZ D'AYALA, LONGO, GRIFONE, BALLARDINI, MONASTERIO, MAGNO, MUSTO, NANNUZZI, GIOLITTI, NICOLETTO, PELLEGRINO, PEZZINO, PUCCI ANSELMO, PRINCIPE, RAFFAELLI, ROMEO, GUALUPI, SANTARELLI EZIO, SPECIALE, VILLA GIOVANNI ORESTE, VALORI

Presentata il 12 giugno 1959

### Ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da diversi anni, ormai con puntualità, si manifestano nel settore vitivinicolo fenomeni di crisi che, in vari modi ma in misura sempre più grave, colpiscono particolarmente le piccole e medie aziende produttrici.

Negli ultimi tre anni questi fenomeni hanno avuto conseguenze allarmanti. A produzioni *record*, qualche volta poco qualificate come quella del 1958, hanno fatto riscontro realizzi globali insufficienti a remunerare, seppure a tariffa svalutata, il lavoro della famiglia coltivatrice ed a compensare le spese vive di coltivazione.

Migliore destino non è stato riservato alle annate di scarsa produzione come quella del 1956. Qualche improvviso rialzo di prezzi, per il brevissimo periodo nel quale si è verificato e per i trascurabili quantitativi di prodotto che ha investito, ha sempre assunto indubbio carattere speculativo.

L'accumularsi degli effetti della crisi su categorie a debolissima resistenza economica, per le quali la produzione vinicola costituisce

spesso l'unica fonte di esistenza, ha portato a vere esplosioni di esasperazione popolare come quelle di Sambiasc del 15 aprile 1957 ed a sanguinose repressioni come quella di San Dònaci del 9 settembre 1957.

Per la produzione dell'annata 1958 si verificano, congiuntamente, una sensazionale caduta dei prezzi (45-60 per cento in sei mesi) ed un ingente accumulo di giacenze (dal 20 per cento della produzione in Piemonte al 55 per cento in Puglia).

In tale situazione i piccoli e medi vitivinicoltori —, in genere già indebitati col fisco e con i fornitori, incerti sulle possibilità di sopravvivere al sostentamento della famiglia per il resto dell'annata, con le cantine ancora ingombre di prodotto invenduto —, forse per la prima volta guardano con terrore all'avvicinarsi della vendemmia.

Né, d'altro canto, a tutto questo fa riscontro alcun sensibile beneficio a favore delle grandi masse consumatrici: gli irrisori ribassi del 4-5 per cento dei prezzi al dettaglio, quando si sono verificati, non hanno di certo

rimosso il vino dalla posizione di inaccessibilità nei confronti di vasti ceti a reddito fisso e di disoccupati, mentre le sofisticazioni, che hanno sempre incontrastato campo di penetrazione sul mercato, concorrono a ridurre anche i consumi dei ceti meno diseredati.

\* \* \*

I fenomeni esasperati di dissesto dei piccoli e medi vitivinicoltori rappresentano la punta più esplosiva di quella crisi generale che investe, da tempo, la piccola e media azienda agraria e che trae le sue origini dall'indirizzo di politica economica che classe dirigente e Governo tentano d'imporre al Paese.

Infatti il predominio dei monopoli nella vita nazionale, il loro inserimento nel cartello europeo del M. E. C., il rafforzamento della grande proprietà fondiaria a mezzo delle bonifiche — portando all'esclusione di centinaia di migliaia di famiglie dal processo produttivo, falcidiando i redditi globali di lavoro e d'impresa di grandi masse consumatrici, elevando i prezzi relativi dei prodotti industriali e del denaro, favorendo l'inserimento dei potenti complessi speculativi come la Federconsorzi nel circuito di distribuzione — diventano cause determinanti degli alti costi di produzione, delle stagnazioni a basso livello dei consumi popolari, della debolezza e della instabilità delle piccole e medie imprese agrarie.

Portare a soluzione la crisi dei piccoli e medi vitivinicoltori italiani significa eliminare queste cause determinanti attraverso un mutamento, nel senso indicato dalla Costituzione, delle strutture e degli indirizzi politici dominanti nel nostro Paese.

Ma non si possono subordinare all'attuarsi di una tale soluzione di fondo le esigenze di lavoro e di vita di centinaia di migliaia di produttori italiani: occorre venire incontro a queste inderogabili esigenze con provvedimenti adeguati ed immediati che, muovendosi sulla linea giusta, concorrono anche a modificare l'attuale indirizzo governativo di politica economica.

Il più importante di tali provvedimenti quello che ha acquistato il carattere di una rivendicazione nazionale per i vitivinicoltori, che Parlamento e Governo hanno accettato ma non ancora sancito in legge, che contribuirebbe a migliorare immediatamente il realizzo dei produttori e decurtare i prezzi al consumo, a scoraggiare le sofisticazioni, è indubbiamente l'abolizione della imposta di consumo sui vini comuni.

Insieme a tale provvedimento altri interventi si rendano contemporaneamente indispensabili.

Per la diminuzione dei costi di produzione s'impongono revisioni sostanziali ai prezzi di monopolio degli anticrittogrammi, dei fertilizzanti delle macchine, decurtazioni pratiche della rendita fondiaria nonché trattamenti fiscali e creditizi adeguati alla reale sopportabilità ed agli effettivi bisogni delle piccole e medie aziende.

Per contribuire all'aumento dei consumi sarà opportuno eliminare ogni bardatura burocratica e fiscale che si oppone alla libera vendita del vino, specialmente nei confronti dei circoli e degli spacci cooperativi; sarà necessario migliorare la legge di repressione delle sofisticazioni ed organizzare stabili ed efficienti servizi per la sua applicazione.

Per migliori collegamenti con le centrali di consumo, per la qualificazione e la tipizzazione del prodotto, per una più efficace resistenza alle vicissitudini di mercato è poi indispensabile favorire con ogni mezzo l'estensione ed il rafforzamento delle cantine sociali: cantine le quali non debbano nascondere sotto l'etichetta solidaristica impianti speculativi (enopoli) di privati o di enti, ma debbono di fatto essere libere e democratiche associazioni cooperativistiche alle quali sia assicurato contributo e credito d'impianto sufficienti nonché finanziamenti di gestione adeguati ed a tasso conveniente.

\* \* \*

Gli effetti sempre più preoccupanti della crisi muovono di già le masse dei produttori. Piccoli e medi vitivinicoltori, sempre più numerosi e decisi, si riuniscono, denunciano le loro situazioni, richiedono i necessari interventi.

Convegni imponenti come quelli di Alba e di Lecce, manifestazioni unitarie come quelle promosse dall'Associazione contadini e dalla U. I. L. a Genzano ed a Vignanello, diventano sempre più frequenti su tutto il territorio nazionale. Intere popolazioni, attraverso le loro rappresentanze democratiche esprimono solidarietà con le rivendicazioni dei piccoli e medi vitivinicoltori: ciò è già avvenuto con il voto unanime dei Consigli provinciali di Lecce, Asti, Taranto, Foggia e di numerosi Consigli comunali.

Lo stato di fermento e di agitazione crescenti delle categorie ineresate e delle popolazioni non può lasciare il Parlamento indifferente: tale stato indica al Parlamento

una situazione grave ed in via di peggioramento e chiama il Parlamento ad intervenire per il risanamento di tale situazione con i provvedimenti legislativi più idonei.

A questo fine una rapida e soddisfacente decisione s'impone per le proposte di legge che già da tempo all'esame del Parlamento sono poste: abolizione del dazio sul vino, contributi e crediti per le cantine sociali, ecc.

A questi necessari provvedimenti, uno, d'estrema urgenza, se ne aggiunge ed è quello indicato dalla presente proposta di legge.

La proposta prevede la promulgazione di norme atte a rendere possibile l'ammasso volontario delle uve e dei mosti che verranno prodotti nel 1959 incoraggiando l'estensione dell'ammasso in parola al più gran numero di piccoli e medi produttori.

Una delle condizioni per incoraggiare l'ammasso è quella di assicurare ai conferenti le necessarie anticipazioni ed in misura apprezzabile: questo è stabilito dagli articoli 1 (finanziamento con garanzia dello Stato) e 3 (80 per cento il valore del prodotto conferito) della proposta.

Altra condizione per la riuscita di tali ammassi è quella di assicurare una gestione non molto onerosa: a questo provvede la proposta fissando nel suo articolo 5 bassi tassi (2 per cento) sulla anticipazioni e prevedendo una democratica gestione controllata dai conferenti nel suo articolo 7.

L'ammasso volontario dovrà rappresentare un primo argine di difesa proprio nel momento più critico, quello del raccolto, per le categorie produttrici più deboli, pertanto (articolo 4) la sua estensione è stata limitata dalla proposta ai piccoli e medi vitivinicoltori.

Ma, entro questi limiti, perchè l'ammasso sia idoneo alle sue finalità occorrerà prevedere il conferimento di notevoli quantità globali di prodotto.

A tal fine, tenuto anche conto delle limitate attrezzature di conservazione degli Enti ammassatori è stata consentita la possibilità di utilizzo delle idonee attrezzature dei produttori stessi ammettendo «l'ammasso presso» già in passato praticato per altri prodotti (grano, olio, ecc.).

Ad effettuare l'ammasso saranno chiamate le cantine sociali a carattere effettivamente cooperativistico ed i loro consorzi: cantine e consorzi, che — per la loro struttura antispeculativa, per le loro funzioni di servizio ai produttori, per la loro amministrazione statutariamente democratiche, —

sono naturalmente idonee a tale compito, nonché altri enti attrezzati che a giudizio del Ministro dell'agricoltura offrono le necessarie garanzie.

Il finanziamento dell'ammasso volontario delle uve e dei mosti non è provvedimento nuovo nel nostro Paese: quando il Governo ha voluto intervenire nel vivo della crisi non ha trovato sostanziali interventi diversi da questo. Ciò ha fatto d'urgenza col decreto 14 settembre 1957, n. 812, e successivamente con la legge 24 novembre 1958, n. 1071.

Gli effetti sono stati limitati perchè i provvedimenti sono rimasti isolati, finanziati scarsamente, promulgati tardivamente, congegnati macchinosamente senza difesa efficiente e garanzie sufficienti per il piccolo e medio vitivinicoltore.

L'attuale proposta, per quanto è stato esposto, tende a rendere l'ammasso tempestivo, conveniente, sicuro per i piccoli e medi conferenti. Essa non mancherà di esercitare una positiva azione indiretta anche nella situazione presente nella misura che diventerà al più presto legge dello Stato. Infatti in presenza di una legge precisa e finanziariamente coperta la quale, sin da oggi, garantisca che la imminente produzione dei piccoli e medi vitivinicoltori potrà essere ammassata e ben pagata, verranno scoraggiate le manovre in atto degli speculatori i quali puntano al ribasso in conseguenza delle forti giacenze esistenti alle soglie della vendemmia e più sostenuta potrà divenire la resistenza dei produttori, rassicurati almeno del collocamento e del finanziamento del loro nuovo prodotto.

Questa operazione ha un costo per la collettività nazionale, 2.200 milioni. Pur essendo superiore a quelli dei due precedenti provvedimenti, detto costo appare pienamente giustificato ove si consideri che le sorti della produzione vinicola interessata al provvedimento riguardano, direttamente od indirettamente, centinaia di migliaia di coltivatori, di coloni, di braccianti, di piccoli operatori economici e, spesso, intere popolazioni e zone agrarie, e che la produzione stessa, quasi sempre non convertibile, sin da oggi deve essere messa in condizione di sopravvivere alla concorrenza protetta da parte delle regioni vinicole del M. E. C.

In ogni modo, perchè un simile giustificato costo non rappresenti un sacrificio grave per le nostre popolazioni, i proponenti prevedono che i 2.200 milioni occorrenti all'attuazione della legge siano ricavati da una decurtazione di pari importo sul fondo

inscritto al capitolo n. 560 del bilancio del tesoro, capitolo che prevede, per l'esercizio 1958-59, la spesa di lire 8.500 milioni per il finanziamento di « infrastruttura da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa ».

Il Parlamento sarà d'accordo con il popolo italiano nel decidere che installazioni

le quali, sotto la bandiera di una ipotetica difesa, finirebbero con il portare nel nostro Paese lo sterminio atomico, siano almeno in parte sostituite da interventi per la effettiva difesa di un pregiato patrimonio nazionale e d'importanti forze produttive che da esso traggono lavoro e vita.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1959, alle cantine sociali legalmente costituite con i requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, ai loro Consorzi, ed agli Enti gestori autorizzati sarà somministrato un finanziamento con garanzia dello Stato per le anticipazioni da effettuare ai conferenti e sarà corrisposto un contributo statale sugli interessi dei mutui in tal modo contratti.

### ART. 2.

In ciascuna provincia nella quale sarà effettuato l'ammasso volontario delle uve e dei mosti verrà istituito un Comitato provinciale di ammasso.

Tale Comitato sarà composto:

dall'ispettore agrario provinciale, presidente;

da un rappresentante della Ragioneria dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante degli Istituti di credito agrario della provincia nominati dal prefetto;

da due rappresentanti degli Enti gestori dell'ammasso e delle cantine sociali della provincia nominati dal prefetto su designazione delle rispettive Organizzazioni;

da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da due rappresentanti dei coloni e mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle Organizzazioni sindacali della provincia.

Il Comitato ha lo scopo di predisporre la regolamentazione per l'attuazione dell'ammasso secondo i principi della presente legge e le norme di attuazione previste nel successivo articolo 8.

## ART. 3.

Le anticipazioni da corrispondere ai conferenti dovranno essere non inferiori al 80 per cento del valore del mercato delle uve e dei mosti determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al precedente articolo 2, per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina, per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcolica.

## ART. 4.

Saranno ammessi ai mutui ed ai contributi di cui al precedente articolo 1, i conferimenti di uve e di mosti effettuati da produttori vitivinicoli diretti coltivatori, coloni, mezzadri, compartecipanti, cooperative agricole per quantitativi non superiori alla loro intera produzione aziendale o quota di partecipazione, nonchè i conferimenti effettuati da piccoli e medi produttori vitivinicoli non diretti coltivatori.

Le caratteristiche dei piccoli e medi produttori ammessi al conferimento saranno stabilite dal Comitato provinciale di cui al precedente articolo 2.

## ART. 5.

I mutui da corrispondere agli Enti ammassatori di cui al precedente articolo 1, saranno pari all'intero ammontare delle anticipazioni calcolate nella misura e con le modalità previste dai precedenti articoli.

I mutui stessi debbono essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 per cento annuo.

Il contributo statale agli interessi sulle somme mutate sarà pari a lire 4 annue per ogni 100 lire prese in prestito e sarà corrisposto per l'effettiva durata del mutuo.

## ART. 6.

Con i benefici di cui alla presente legge, ai produttori ammessi al conferimento a norma del precedente articolo 4 e nei limiti fissati dall'articolo 3, è consentito l'ammasso diretto presso i loro normali depositi aziendali riconosciuti idonei dalla commissione di ammasso di cui al successivo articolo 7.

## ART. 7.

Per ogni Ente ammassatore, con voto uguale, diretto e segreto, i conferenti nomineranno una commissione di ammasso composta da 5 a 7 membri.

Tale commissione assieme a due rappresentanti dell'Ente ammassatore provvederà alla direzione dell'intera gestione di ammasso dell'Ente.

ART. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.200 milioni di lire.

A tale onere si farà fronte con prelevamenti di pari importo globale sul fondo iscritto al capitolo n. 560 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate le norme di attuazione, in ispecie per quanto si riferisce:

alla designazione degli Enti gestori autorizzati all'ammasso;

alla ripartizione tra i diversi Istituti bancari e per le singole province dell'ammontare dei finanziamenti da somministrare con garanzia dello Stato;

alla ripartizione per province delle somme occorrenti per la concessione dei contributi dello Stato al pagamento degli interessi;

alle modalità ed alla misura delle garanzie statali nei confronti degli Istituti finanziatori;

alle modalità per la richiesta, la concessione, il pagamento dei finanziamenti e dei contributi.

ART. 10.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.